

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/02/2016 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 12/02/2016

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 febbraio 2016

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di febbraio dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERITTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Antonino FOSSON

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° 189 OGGETTO :

ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1436 DEL 9 OTTOBRE 2015 "INDIRIZZO AGLI UFFICI PER UNA MORATORIA NELL'ESAME DELLE DOMANDE DI DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO, A INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE. REVOCA DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1253/2012".

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la propria deliberazione n. 1436 in data 9 ottobre 2015 con la quale sono stati approvati, tra gli altri, in base a quanto previsto all'art. 7, comma 3, delle norme di attuazione del piano regionale di tutela delle acque nonché all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, indirizzi per limitare il rilascio di nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
- preso atto che con nota in data 23 novembre 2015 l'Associazione ASSOIDROELETTRICA, di Bologna, ha inviato un esposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e alla European Commission – Competition D.G. (COMP), alla European Commission – Energy D.G, alla European Commission - (ENER), al Directorate-General for Environment (ENV) e alla Commission - DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW), contestando la legittimità della citata deliberazione per quanto concerne la generalità della “moratoria” introdotta dal punto 2 lettera a), le eccezioni prevista dalla lettera d5), il regime sanzionatorio (art. 6) e l'entrata in vigore delle nuove regole (art. 8);
- preso atto che in data 4 dicembre 2015 la precitata Associazione ha anche notificato un ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche con il quale, riproponendo le suesposte censure, ha chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale 1436/2015;
- preso atto che in data 15 gennaio 2016 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito dell'esposto dell'Associazione ASSOIDROELETTRICA, ha richiesto chiarimenti sul contenuto della deliberazione 1436/2015 in ordine alle motivazioni sottese alla moratoria delle derivazioni fino al 31 dicembre 2017, al regime definito “di favore” con riguardo ad alcuni soggetti (art. 2, lettera d5 della deliberazione), e alla coerenza con la normativa nazionale del regime sanzionatorio (art. 6 della deliberazione);
- preso atto che con nota in data 26 gennaio 2015 l'Associazione ASSORinnovabili, di Milano, ha inviato alla Regione una serie di osservazioni alla deliberazione della Giunta regionale 1436/2015, analoghe sostanzialmente a quanto rilevato dall'Associazione ASSOIDROELETTRICA, richiedendo una riconsiderazione dei contenuti del provvedimento;
- preso atto che i predetti rilievi di legittimità appaiono fondati, anche sulla base dell'esame condotto con il Dipartimento legislativo e legale, alla luce delle seguenti considerazioni:
 - quanto alla previsione di cui al punto 2, lettera d5), del dispositivo della deliberazione 1436/2015, relativo alla inapplicabilità del divieto di rilascio di nuove subconcessioni ai Comuni e alle società partecipate dai Comuni o controllate dalla Regione, essa pone dubbi di legittimità in ordine alla possibile violazione del principio di non discriminazione tra le imprese operanti, siano esse o no partecipate da enti pubblici territoriali, nel mercato idroelettrico;
 - quanto all'impianto sanzionatorio indicato ai punti 6.3 e 6.4 del dispositivo della deliberazione 1436/2015, laddove si prevede, in caso di superamento delle portate di prelievo indicate negli atti di subconcessione, la corresponsione di somme in denaro in misura pari rispettivamente a 5 e 10 volte l'importo dei canoni calcolati sulla quota derivante dall'esubero di prelievo effettuato e al punto 8 del dispositivo della medesima, nella parte in cui prevede l'applicazione del quadro sanzionatorio a tutti i casi di abuso commessi a far data dal 1° gennaio 2014, esso pone dubbi di legittimità in relazione al principio di legalità e di irretroattività che deve essere garantito anche in materia di sanzioni amministrative e, in ogni

caso, lo stesso merita di essere meglio ponderato anche alla luce della giurisprudenza in materia di utilizzo delle acque pubbliche a scopi idroelettrici;

- preso atto che con nota prot. n. 889, del 18 gennaio 2016, il Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche e l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica hanno provveduto a riscontrare la richiesta di informazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e che in data 22 gennaio 2016 si è svolta a Roma, su richiesta della Regione, un'audizione presso gli uffici dell'Autorità in cui sono stati forniti tutti gli elementi tecnici richiesti a chiarimento della posizione regionale;
- rilevato che:
 - le risorse idriche presenti sul territorio della Regione, in quanto esauribili, costituiscono un patrimonio di alto valore ambientale, culturale ed economico da tutelare e da utilizzare salvaguardando i diritti e le aspettative delle generazioni future;
 - l'Amministrazione regionale, in attuazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e nel quadro della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di risorse idriche e di tutela ambientale, e tenuto conto della configurazione alpina del territorio regionale e della presenza di elevate qualità ambientali e paesaggistiche, intende assicurare la tutela e la gestione integrata di tutti gli usi della risorsa idrica;
 - con il Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006, sono stati definiti gli obiettivi di qualità ambientale dei corsi d'acqua superficiali valdostani e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico, sulla base dell'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico stesso e dell'impatto esercitato dalle attività antropiche. Nel caso di prelievi da corpo idrico superficiale, il PTA individua le modalità attraverso le quali autorizzare la derivazione e le misure di salvaguardia dell'ecosistema fluviale da adottare, stabilendo, inoltre, che tra i differenti utilizzi delle acque sia privilegiato quello a scopi idropotabili e successivamente quello irriguo;
 - sul territorio regionale è presente un'elevata concentrazione di prelievi idrici che ha comportato e comporta gravi impatti sul territorio in termini di alterazione della biocenosi acquatica, del paesaggio del territorio montano, del regime idrologico e della morfologia dei corsi d'acqua, del continuum fluviale con la conseguente difficoltà di conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (DQA), e dal Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii., che recependo la DQA, pone obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la situazione di sfruttamento delle acque regionali e di notevole artificializzazione del reticolo idrico è oggi ben rappresentata dalle cartografie recentemente approvate nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di gestione del distretto del bacino del fiume Po in attuazione della DQA 2000/60/CE sulle risorse idriche e del D.lgs. 152/2006; tale Piano dà anche atto delle difficoltà che esistono per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti a livello comunitario;
 - a fronte delle pressioni in forte aumento sui corpi idrici per i sempre maggiori e diversi utilizzi delle acque, così come le variabilità nei deflussi in conseguenze dei cambiamenti climatici, l'Amministrazione regionale sta attuando un'azione complessiva che intende rimettere al centro della pianificazione degli usi e della fruizione del territorio di montagna i corsi d'acqua e sta operando per acquisire strumenti utili per poter confrontare e pesare le

diverse alternative e i differenti interessi al fine di individuare un punto di equilibrio che meglio rappresenti la soluzione ottimale;

- evidenziato che la cosiddetta moratoria per le nuove domande di derivazione che interessano i pochi tratti di corso d'acqua ancora naturali, salvaguardando i piccoli autoconsumi e l'uso multiplo delle derivazioni esistenti, approvata con la deliberazione 1436/2015, è finalizzata a consentire la conclusione del processo di aggiornamento e di messa a punto di strumenti efficaci e idonei alla valutazione degli impatti delle derivazioni attraverso l'aggiornamento del piano regionale di tutela delle acque che si sta avviando ufficialmente e che non può essere concluso tecnicamente in meno di 12 mesi;
- ritenuto pertanto di:
 - ridurre il termine di applicabilità delle limitazioni al rilascio di nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico di cui alla propria precedente deliberazione 1436/2015, sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque e comunque non oltre il 31/12/2016, invece del 31/12/2017 precedentemente previsto;
 - di annullare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21nonies della l. 241/1990, per tutte le ragioni indicate in narrativa, i punti 2 lettera d5), 6 e 8 del dispositivo della precitata deliberazione 1436/2015, in parziale accoglimento delle censure sollevate da ASSOIDROELETTRICA con il ricorso notificato dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche e da ASSORinnovabili, ritenutane la fondatezza, onde evitare contenziosi dall'esito incerto, considerata, peraltro, la temporaneità della moratoria, che andrà a scadere non oltre il 31 dicembre 2016;
- su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Mauro Baccega;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016-2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di ridurre il termine di applicabilità delle limitazioni al rilascio di nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico di cui alla propria precedente deliberazione n. 1436, in data 9 ottobre 2015, sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque e comunque non oltre il 31/12/2016, invece del 31/12/2017 precedentemente previsto;
2. di annullare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21nonies della l. 241/1990, per tutte le ragioni indicate in narrativa, i punti 2, lettera d5), 6 e 8 del dispositivo della precitata deliberazione 1436/2015.